

Circolare n.15
25 maggio 2020

SINTESI

**DETERMINAZIONE
DIRETTORIALE
Agenzia delle
Dogane Proroga dei
diritti doganali – 21
maggio 2020 – prot.
152155**

Dall’Agenzia le indicazioni sulle modalità per ottenere la proroga di 60 giorni dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio.

L’Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 152155 del 21 maggio 2020, ha individuato le concrete modalità di applicazione della proroga di 60 giorni, previsto dall’art. 161 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) dei pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1 maggio, (data in cui cessano gli effetti dell’art. 92 del D.L.18/20220) e la data del 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli artt 78 e 79 del TULD.

Il Decreto “Rilancio”, infatti, al fine di contenere gli effetti negativi prodotti sul tessuto socio-economico nazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per introdurre misure di sostegno alla liquidità delle imprese, ha rinnovato il differimento dei pagamenti di c.d. “conti di debito” senza l’applicazione di interessi e irrogazioni di sanzioni.

Tale proroga inizialmente applicata alla sola categoria dei trasportatori dall’art. 92 , comma 3 del DL 18/2020 è stata successivamente estesa dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione n. 121878/2020 relativamente ai diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 maggio 2020 a tutti i soggetti titolari di “conto debito”, in presenza di determinate condizioni e dimostrando di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una determinata diminuzione del fatturato rispetto ai mesi di riferimento dell’anno precedente.

L’art. 2 della determinazione direttoriale in commento individua le categorie di operatori economici che possono chiedere, a mezzo PEC, la proroga di 60 giorni del pagamento dei diritti doganali, utilizzando l’apposito modello di istanza allegato.

In particolare, oltre ai soggetti che gestiscono i servizi di trasporto, possono sempre presentare domanda anche le aziende purché dimostrino di aver subito nei mesi del 2019, corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei conti di debito 2020, una diminuzione del fatturato:

- di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del “conto di debito” e quindi:

- mese di aprile relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di maggio;
- mese di maggio relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di giugno;
- mese di giugno relativamente ai pagamenti da eseguire a luglio.

Resta, inoltre, ferma la possibilità per l’Agenzia delle Dogane di concedere la proroga e valutare le istanze anche di altri operatori economici, a condizione che le stesse siano supportate da ulteriori ragioni che dimostrino la carenza di liquidità e la presenza di gravi difficoltà di carattere economico o sociale (art. 4 della Determinazione).

Proroga possibile anche sulle dilazioni già concesse.

In particolare, possono autorizzare:

- la proroga di 60 giorni anche dei pagamenti già oggetto delle precedenti proroghe e ora in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020;
- l’estensione delle proroga di ulteriori 60 giorni per i pagamenti il cui termine è scaduto tra il 1° e l’8 maggio 2020, che sono stati già prorogati di 30 giorni in applicazione della Determinazione n. 121878/20

Allegato

 [Agenzia delle Dogane – Determinazione Direttoriale prot. 152155](#)